



Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**Regolamento disciplinante le modalità di
segnalazione di
condotte illecite - whistleblowing**

approvato con deliberazione della Giunta n. 141 del 18.12.2025

Indice

Articolo 1	Finalità del regolamento	2
Articolo 2	Ambito di applicazione	2
Articolo 3	La gestione delle segnalazioni tramite i canali interni	3
Articolo 4	Presenza in carico della segnalazione e valutazione di ammissibilità	4
Articolo 5	Istruttoria interna.....	4
Articolo 6	Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante.....	5
Articolo 7	Tutele e misure di sostegno	5
Articolo 8	Disposizioni finali	6

Articolo 1 Finalità del regolamento

L'istituto del *whistleblower* è stato introdotto dalla legge 190/2012

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha inserito l’articolo 54 bis all’interno del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevedendo una specifica forma di tutela a favore del pubblico dipendente che, venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di comportamenti, atti od omissioni illeciti, decidesse di segnalarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) o all’ANAC o denunciarli alle autorità giudiziaria o contabile.

La materia è stata interamente riformata dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*), che ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico sia di quello privato.

Il nuovo testo, inoltre, estende le tutele del “*whistleblower*” anche:

- ai facilitatori, ossia alle persone, operanti nello stesso contesto lavorativo, che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- alle persone, operanti nello stesso contesto lavorativo, legate da rapporto affettivo o di parentela entro il 4° grado con il segnalante;
- ai colleghi del segnalante, che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante.

Il presente documento disciplina il canale di segnalazione interno dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023, e risponde all’esigenza di fornire adeguate misure di protezione, in termini sia di tutela della riservatezza, sia di tutela da ritorsioni, per coloro che (dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, liberi professionisti, fornitori, ecc.), nell’ambito del contesto lavorativo dell’Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, fatti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli al RPCT o di denunciarli alle Autorità competenti.

La figura chiave nella gestione delle segnalazioni è quella del RPCT, al quale compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 24/2023. Questi, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari per le attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto.

Si precisa che il compito del RPCT non si estende in alcun caso né all’accertamento di responsabilità individuali né allo svolgimento di controlli, di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento; a questi è demandato unicamente lo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria a stabilire l’eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata. In particolare, gli è richiesto di operare un giudizio sommario in ordine alla verosimiglianza della violazione segnalata. In tal caso, egli procede alla trasmissione degli atti all’Autorità competente.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il *whistleblower* è la persona che segnala e divulga, ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

1. Cosa si può segnalare (art. 2 D. Lgs. 24/2023):

Possano essere oggetto di segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica violazioni (comportamenti, atti o omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo all’interno dell’Unité Mont-Rose. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Ciò che rileva al fine dell’attivazione delle tutele previste dalla disciplina del *whistleblowing* è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate: le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo, inteso in senso ampio.

Non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing*:

- quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;

- le segnalazioni di violazioni per le quali il diritto dell'Unione ha previsto apposite procedure di segnalazione (p.e. violazioni in materia di intermediazione finanziaria);
 - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi a difesa o sicurezza nazionale;
 - le segnalazioni relative a notizie palesemente prive di fondamento, le segnalazioni relative a informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
2. Chi può fare la segnalazione (art. 3 D. Lgs. 24/2023):
Tenuto conto dello specifico contesto (Unité Mont-Rose) le disposizioni si applicano a:
- dipendenti pubblici;
 - lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
 - collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
 - volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
 - azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ente (p.e. CIV);
 - ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
 - soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.
3. Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni
Chi viene a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni (come sopra definite) ha a disposizione diversi canali per segnalarle:
- canale interno (art. 4 D. Lgs. 24/2023);
 - canale esterno gestito da ANAC (art. 7 D. Lgs. 24/2023), se ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 6 del D. Lgs. 24/2023;
 - divulgazioni pubbliche (art. 15 D. Lgs. 24/2023) tramite la stampa o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;
 - denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- Il ricorso al canale interno è da favorirsi rispetto al canale esterno gestito da ANAC, il cui utilizzo è possibile solo al verificarsi di determinate condizioni previste nell'art. 6 D. Lgs. 24/2023 ossia:
- se il canale interno non è attivo;
 - se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
 - se il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito o che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.
- Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>
Quanto, invece, alle condizioni per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica si annoverano:
- il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata;
 - un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
 - fondati motivi che una segnalazione esterna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

Articolo 3 La gestione delle segnalazioni tramite i canali interni

Conformemente alla previsione normativa, l'Unité Mont-Rose ha predisposto diversi canali interni di segnalazione. La scelta di quale canale interno utilizzare è rimessa al soggetto segnalante. La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RCPT, competente a ricevere e gestire le segnalazioni.

1. Compilazione e invio della segnalazione:

- forma scritta, mediante l'utilizzo della piattaforma <https://udcmontrose.whistleblowing.it/#/>, fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions*. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software *open-source* per il *whistleblowing*. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.
- Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono

essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione, ossia, nel caso in questione, unicamente dal RPCT.

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Si precisa che non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

- In forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT. Il segnalante può richiedere un incontro diretto con il RPCT, a conclusione del quale viene predisposto un verbale secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, D. Lgs. 24/2023. Il verbale, sottoscritto da segnalante e RPCT, potrà essere registrato al protocollo riservato e conservato all'interno di una doppia busta, da cui non si rilevino, né le generalità del segnalante, né quelle del segnalato, ovvero la segnalazione potrà essere registrata sulla piattaforma rientrando nella gestione precedentemente descritta.

È opportuno sottolineare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Nella compilazione della segnalazione, il segnalante deve fornire tutti gli elementi a propria conoscenza rispetto alla condotta illecita oggetto della segnalazione, con particolare riferimento alla tipologia di condotta, al periodo temporale a cui risalgono i fatti segnalati, all'identità dei soggetti coinvolti e/o dei soggetti che potrebbero essere a conoscenza dei fatti, alla descrizione dei fatti, nonché all'allegazione di eventuale documentazione comprovante i fatti segnalati.

2. Segnalazioni Anonime: è possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle, qualora siano circostanziate e puntuali, o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

Articolo 4 Presa in carico della segnalazione e valutazione di ammissibilità

Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico. Il RPCT provvederà alla custodia della segnalazione in modo da garantirne la massima sicurezza.

1. Entro 7 giorni dalla sua ricezione, il RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti. Nel caso la segnalazione pervenga a soggetto diverso dal RPCT, laddove risulti evidente trattarsi di segnalazione *whistleblowing*, la stessa dovrà essere trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al RPCT, dandone contestuale informazione al soggetto segnalante.
2. Il RPCT svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione.
3. Alla segnalazione non viene dato seguito quando:
 - è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie elencate dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 24/2023 e riportate nel precedente punto 2.2;
 - è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente;
 - in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal D. Lgs. 24/2023, riepilogati nel precedente punto 2.1.
 - si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.
4. Dell'archiviazione del procedimento, viene data comunicazione al segnalante.

Articolo 5 Istruttoria interna

Se la segnalazione è ritenuta ammissibile, l'RPCT avvia l'istruttoria interna onde compiere una prima parziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato il RPCT può richiedere al segnalante di fornire elementi integrativi. Al segnalante è data la possibilità di fornire, se lo ritiene, gli elementi integrativi richiesti. Nel caso in cui a tale richiesta non dovesse essere dato riscontro nel termine indicatogli, la segnalazione sarà archiviata.

Nel corso di detta istruttoria, l'RPCT potrà acquisire anche atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o coinvolgere terze persone, avendo cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Articolo 6 Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante

Il termine per la conclusione della fase istruttoria è di tre mesi dalla data di comunicazione della presa in carico della segnalazione o, in mancanza, di tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. All'esito dell'istruttoria, il RPCT può disporre:

1. l'archiviazione della segnalazione, con adeguata motivazione, nel caso di evidente e manifesta infondatezza del fatto segnalato;
2. la correzione di processi interni;
3. la trasmissione della segnalazione, espunti tutti i riferimenti che possano fare riconoscere il segnalante, agli organi preposti per i provvedimenti di rispettiva competenza:
 - Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - Ufficio procedimenti disciplinari, se sussiste ipotesi di responsabilità disciplinare;
 - Autorità giudiziaria, se sussiste ipotesi di reato;
 - Corte dei conti, se sussiste ipotesi di danno erariale;
 - Dipartimento della funzione pubblica, se sussiste ipotesi di discriminazione.

Il RPCT è tenuto a fornire l'esito dell'istruttoria al segnalante.

Articolo 7 Tutele e misure di sostegno

Il sistema del *whistleblowing* prevede una serie di tutele a favore di:

- segnalante (*whistleblower*);
- facilitatori, ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti nello stesso contesto lavorativo;
- persone legate a rapporto affettivo o di parentela entro il 4° grado con il segnalante, operanti nello stesso contesto lavorativo;
- colleghi del segnalante, che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante.

Le tutele sono le seguenti.

1. La tutela della riservatezza

Il D. Lgs. 24/2023 impone all'Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive da parte dell'Amministrazione in ragione della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione solo con il consenso espresso della persona segnalante.

La tutela della riservatezza è garantita anche a chi assiste il segnalante (cd. facilitatore) e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato, e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

Laddove l'identità del segnalante sia richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Si precisa ad ogni modo che l'art. 12 D. Lgs. 24/2023 prevede che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante sia coperta da segreto nei modi e limiti previsti dall'art. 329 CPP;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non possa essere rilevata sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non possa essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, oltre al consenso dell'interessato, è previsto che si proceda a comunicare in forma scritta la motivazione che conduce al disvelamento dell'identità.

L'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 sancisce che l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal RPCT nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 Reg. UE 2016/679.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

Si precisa che le segnalazioni *whistleblowing* sono sottratte sia all'accesso documentale ex art. 22 e ss. L. 241/1990 sia all'accesso civico ex art. 5 e ss. D. Lgs. 33/2013.

L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è fornita al segnalante contestualmente all'accesso alla piattaforma, nel caso di scelta di tale canale, o unitamente all'avviso di ricevimento della segnalazione ed è disponibile sul sito istituzionale dell'Unité Mont-Rose.

2. La tutela da ritorsioni

Il decreto stabilisce il divieto di ritorsioni nei confronti del *whistleblower* e dei soggetti allo stesso legati sopra indicati (facilitatore, parenti, colleghi...).

Le ritorsioni sono definite come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

La ritorsione può essere anche solo tentata o minacciata.

L'art. 16 D. Lgs. 24/2023 evidenzia le condizioni che devono sussistere al fine dell'applicazione della tutela dalle ritorsioni, stabilendo che la segnalazione deve essere fondata su una convinzione ragionevole e non su mere supposizioni o voci di corridoio e deve essere avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023. È inoltre necessario che la ritorsione sia una diretta consequenzialità della segnalazione.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate all'ANAC (art. 19 D. Lgs. 24/2023).

Nel decreto si precisa che gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsioni sono nulli e che le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrate.

La protezione non trova però applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, di responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione oppure di responsabilità civile per aver riportato intenzionalmente informazioni false con dolo o colpa. In caso di accertamento di tali responsabilità sarà applicata anche una sanzione disciplinare.

3. Limitazioni di responsabilità

Il sistema di tutela del *whistleblower* include anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare l'art. 20 D. Lgs. 24/2023 prevede la non punibilità del soggetto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, sempreché la segnalazione sia stata effettuata secondo i canoni del D. Lgs. 24/2023. In tali casi è esclusa anche responsabilità di natura civile o amministrativa.

Articolo 8 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, in quanto applicabile.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione d'approvazione e, a partire da tale data, sono abrogate le precedenti disposizioni dell'Ente con esso contrastanti.